TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE PRIMA

R.G. 777/2018

Composto dai seguenti:

Dott. Gugliemo Garri presidente

Dott. Mario Coderoni giudice

Dott.ssa Elisabetta Trimani giudice rel.

Riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al R.G. n. 777/2018 posta in delibazione all'udienza del 13.3.2019 vertente tra

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Zardo, dall'avv. Giobbe Zardo e dall'avv. Roberta Neri, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Roma via Carlo Mirabello 17;

- RICORRENTE-

E

[redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], giusta procura in calce alla comparsa di risposta , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma [redacted];

- RESISTENTE -

E

P.M.

- INTERVENTORE EX LEGE-

oggetto: modifica delle condizioni di separazione;

conclusioni: come da verbale di udienza del 13.3.2019;

FATTO E DIRITTO

[redacted] ha convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la riduzione dell'assegno divorzile previsto dalla sentenza n. 8926/2015 del Tribunale Ordinario di Roma da € 3000 ad € 1000 deducendo che sussistevano i presupposti per la chiesta modifica dal momento che il ricorrente era convolato a nuove nozze in data 28.5.2016; che nel 2009 aveva avuto una figlia;

Firmato Da: GARRI GUGLIELMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f43448fed302388e15c2484300a85c2 - Firmato Da: TRIMANI ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 166c5a

che il reddito del ricorrente era diminuito con gli anni decrementandosi da € 103.852,00 nel 2007 a € 85.158,00 nel 2016; che la condizione economica della resistente era migliorata a seguito dell'acquisto iure hereditatis di alcuni beni immobili; che il valore del patrimonio immobiliare della resistente ammontava ad attuali € 2.000.000,00; che la resistente conviveva more uxorio con altra persona da qualche anno.

Si è costituita la resistente deducendo che le parti, in costanza di matrimonio, avevano deciso insieme che la resistente lasciasse il lavoro e si dedicasse alla cura della casa e della famiglia; che la resistente, dal 1986 sino al 2006, aveva poi lavorato come segretaria nello studio medico del ricorrente; che il matrimonio era durato 39 anni; che la sentenza di divorzio era stata resa allorquando il ricorrente stava già convivendo con altra persona ed aveva già avuto una altra figlia; che la resistente aveva ricevuto, all'esito dell'accordo raggiunto in sede di divorzio e cristallizzato dalla sentenza n. 8926/2015, la metà dei beni immobili acquisitati dalle parti in costanza di matrimonio; che nessun assegno di mantenimento era stato previsto nella predetta sentenza in favore del figlio maggiorenne M[redacted] che, dal 16.3.2016, era tornato, insieme alla fidanzata, in Italia andando ad abitare presso la casa della resistente; che quest'ultima provvedeva in via esclusiva al mantenimento di [redacted] disoccupato in quanto affetto da un disturbo alla personalità ben noto al ricorrente; che la resistente non aveva visto migliorata la propria condizione economica in seguito al decesso della sua madre avendo ricevuto in eredità la proprietà, indivisa con la sorella, di due immobili di tipo ultrapopolare ed economico; che la sorella continuava ad abitare presso uno di tali immobili senza pagare alcun canone poiché disoccupata; che pertanto non sussistevano i presupposti per la chiesta modifica dell'assegno divorzile; che la resistente non conviveva né aveva un nuovo compagno. Per questi motivi, ha chiesto il rigetto della avversa domanda.

Sentite le parti all'udienza del 13.3.2019, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine di giorni 30 per note conclusive.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Come noto, va osservato che, a mente dell'art. 9 L. n.898/1970, per la modifica delle condizioni di divorzio è necessario allegare e provare da parte del richiedente il mutamento delle condizioni economiche delle parti ovvero la sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle cristallizzate nella sentenza di divorzio che giustifichino, secondo il disposto della predetta norma, la chiesta modifica.

Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la costituzione da parte del ricorrente di un nuovo nucleo familiare non appare idonea a costituire motivo di deterioramento delle condizioni economiche del ricorrente atteso tale scelta non può incidere sugli obblighi previamente assunti dal ricorrente nei confronti della resistente, come cristallizzati nella sentenza di divorzio versata in atti. A ciò si aggiunga che, a prescindere dal matrimonio in effetti contratto in data successiva alla pubblicazione della sentenza di divorzio oggetto di causa, il nuovo nucleo familiare del ricorrente si era costituito in data anteriore alla predetta sentenza, essendo per altro la nuova figlia di quest'ultimo nata nel 2009.

Venendo al secondo motivo di ricorso, va rilevato che parte ricorrente ha allegato un deterioramento delle proprie condizioni economiche, derivante dalla riduzione delle entrate come comprovato dalle dichiarazioni dei redditi allegate in atti, e un miglioramento delle condizioni

Firmato Da: GARRI GUGLIELMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f43448fed302388e15c2484300a85c2 - Firmato Da: TRIMANI ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 166c5a

economiche della resistente, integrato dalla nuova convivenza della stessa con altra persona e dall'implemento del suo patrimonio immobiliare.

Tale motivo di modifica appare parzialmente fondato.

Invero, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente, emerge una effettiva riduzione del reddito complessivo dello stesso risultando un reddito complessivo di circa € 107.199,00 nel 2012, € 91.143,00 nel 2013, € 84.736,00 nel 2014, € 85.000 nel 2015 e € 85.000 circa nel 2016.

Ne consegue che risulta provata la sopravvenuta riduzione, rispetto alla sentenza di divorzio (emessa nell'aprile 2015) del reddito netto del ricorrente ammontante per l'anno 2013 ad € 91.000 circa siccome ridottasi nell'anno 2014 (come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2015 depositata in atti) a circa € 85.000.

Non appare invece sussistere il dedotto miglioramento delle condizioni economiche della resistente conseguente agli immobili acquistati all'esito del divorzio, trattandosi di beni che ricadevano nella comunione legale e quindi preesistenti alla predetta sentenza, e all'esito del decesso della madre della stessa, avendo acquistato iure hereditatis solo la metà indivisa di due cespiti aventi modesto valore economico e in parte occupati dalla sorella della stessa resistente. A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha fornito né ha richiesto mezzi di prova atti a comprovare la nuova situazione abitativa della resistente e la coabitazione con altro soggetto.

Ne consegue che, tenuto conto della riduzione (di circa € 6000) del reddito del ricorrente, va disposto, in parziale accoglimento del ricorso, la riduzione ad € 2500 della misura dell'assegno divorzile previsto in favore della resistente. Non sposta tale valutazione quanto allegato dalla resistente circa l'assunzione della stessa dell'obbligo di mantenimento in via esclusiva il figlio maggiorenne delle parti, [redacted], atteso che grava su entrambe i genitori l'obbligo di mantenimento della prole non economicamente indipendente e che quest'ultimo ha il diritto di agire in via autonoma per ottenere dal resistente un contributo per il relativo mantenimento.

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto e, in modifica della sentenza n. 8926/15, va ridotta ad € 2500 la misura dell'assegno divorzile previsto in favore della resistente.

Resta assorbita ogni altra questione prospettabile dalle parti o rilevabile d'ufficio.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste per la metà a carico di parte resistente in base al principio della soccombenza, potendo essere compensate per la restante metà atteso il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso;

- riduce ad €2500 la misura dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente previsto in favore della resistente;

Firmato Da: GARRI GUGLIELMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f43448fed302388e15c2484300a85c2 - Firmato Da: TRIMANI ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 166c5a

- condanna la resistente alla refusione in favore del ricorrente della metà delle spese di lite liquidate in complessivi € 125,00 per spese vive ed € 2700,00 per compensi, oltre accessori di legge, compensandole per la metà.

Così deciso in Velletri 21 giugno 2019

Il Presidente

Firmato Da: GARRI GUGLIELMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f43448fed302388e15c2484300a85c2 - Firmato Da: TRIMANI ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 166c5a